

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FASANO E L'ESERCIZIO COMMERCIALE  
.....PER L'UTILIZZO E IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A  
FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

**TRA**

il Comune di FASANO, C.F.81001370741, nella persona della dott.ssa MARISA RUGGIERO che interviene al presente atto in qualità di Dirigente dei Servizi Sociali,

**E**

l'Esercizio commerciale .....con sede in ..... alla Via ..... P. IVA ....., nella persona di ....., che interviene al presente atto in qualità di....., in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ....\_del ..... adottata in esecuzione della O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020,

si conviene e si stipula quanto segue.

**ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

L'esercizio commerciale si impegna ad applicare sul valore dei beni acquistati il seguente sconto:

0% - 5% - 10% - .....

**ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO**

I buoni spesa del valore nominale di euro 20,00, sono rilasciati dal Comune di FASANO; potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro il termine perentorio del 31.05.2020.

**ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO**

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso dietro presentazione al Comune di fattura in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l'importo indicato sul singolo coupon o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce, anche se l'esercizio commerciale ha volontariamente deciso e/o comunicato di applicare uno sconto sul valore della spesa, Contestualmente alla fattura elettronica l'esercente dovrà produrre l'elenco dei prodotti alimentari forniti allegando il/i buono/i spesa in originale.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro il 30 del mese successivo alla scadenza dei buoni.

**ART. 4 – CONDIZIONI**

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

**ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA**

Con il buono spesa possono essere acquistati soli prodotti alimentari e per la pulizia della persona e della casa, compresi quelli in promozione, e non comprende:

- a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
- b) alimenti e prodotti per gli animali;
- c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

#### **ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità per tutta la durata dell'emergenza sanitaria da epidemia di COVID-19.

#### **ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI**

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003.

#### **ART. 8 – CONTROLLI**

La presente convenzione viene stipulata anche in deroga alle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. e ii.

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

#### **ART. 9 – CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Brindisi, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

#### **ART. 10 – DOMICILIO**

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di FASANO.

#### **ART. 11 – SPESE CONVENZIONE**

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

#### **ART. 12 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Comune di FASANO

L'Esercizio Commerciale.....